

**CITTÀ DI CHIOGGIA**  
(Provincia di Venezia)

Attesto che la presente copia riprodotta su n. 6  
fogli è autentica e conforme all'originale esibitori  
ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445  
Li, 15 OTT. 2010  
qui depositato

IL COORDINATORE TECNICO  
DENIS BELLEMO



*[Handwritten signature]*

PROGETTO DELLA  
DELIBERA G.C./C.C.  
N. 86 del 21/07/2010

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Ing. Giorgio Vianello

*[Handwritten signature]*


IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Gerardo Gibilaro


*[Handwritten signature]*

ORDINE DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI  
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA  
SEZIONE **A** ARCHITETTO  
MATTEO CUPPOLETTI  
N° 1333

*[Handwritten signature]*

<p><b>Matteo Cuppoletti</b> Architetto</p> <p>Calle Gradara 282 - 30015 Chioggia (VE) Tel 041/405368 Fax 041/5509637 e-mail: studio@cuppoletti.it</p>	<p>Progetto</p> <p><b>PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA A.I.U. 8/C2 - (EX 7/C2) RIDOTTO MADONNA - COMUNE DI CHIOGGIA</b></p>	<p>Tavola n.</p> <p><b>G</b></p>
	<p>Oggetto</p> <p><b>AUTORIZZAZIONE CONSORZIO BACCHIGLIONE BRENTA Scolo Consortile "Le Cavane"</b></p>	<p>Scala</p> <p>-</p> <p>Data</p> <p><b>Novembre 2008</b></p>
<p>Progettista</p> <p>Arch. Matteo Cuppoletti</p> <p>Collaboratore</p> <p>Arch. Alessandro Casson</p>	<p>Committente</p> <p><b>CONSORZIO 7/C2 Viale Milano n.18/c - CHIOGGIA</b></p>	<p>Ns. rif.</p> <p><b>DOC.2008-15-07-01</b></p> <p>Dis.</p>





CONSORZIO DI BONIFICA  
**Bacchiglione Brenta**

Prov. n° 13092 Padova, P. 11 del 2008

**OGGETTO: Rendiconto di spesa per rilascio ATTO PRECARIO n° 1464 del 15.12.2008.**

Spett. le Ditta  
**BOSCOLO AMPELIO MENEGUOLO**  
Presidente del Consorzio 7/c2  
Via Aldebaran, 4/a

30019- Sottomarina di Chioggia (VE)

**RENDICONTO**

delle spese sostenute per il perfezionamento del rilascio della concessione a Titolo Precario, di cui si allega copia, nulla - osta idraulico, **per la tombinatura dello scolo in sede demaniale "Brondolo", per un tratto di ml 82.00 circa con elementi scatolari in c.a. delle misure interne di cm 160 x cm 100 di h, con relativo uso di area sovrastante di m² 656 per la nuova viabilità di accesso alla lottizzazione 7/C2 - Fg. 38 fronte il mappale 438.**

Depositi come da c.c.p. in data 30.09.2008	€ 40,00
c.c.p. in data 10.12.2008	€ 2.673,94
	€ 2.713,94

**Spese sostenute:**

• Spese istruttoria	€ 80,00
• Canone anno 2008 (rateo ott./dic.)	€ 520,58
• Deposito cauzionale	€ 2.082,31
• N° 2 Marche da Bollo (14,62)	€ 29,24
• Marca da bollo	€ 1,81
	===== € 2.713,94

**Totale residuo credito / debito**

-----  
**Z e r o**  
=====


Distinti saluti.

VF/ca  
n.1 allegato.



IL DIRETTORE  
(Ing. Francesco Veronese)





CONSORZIO DI BONIFICA  
**Bacchiglione Brenta**

**CONCESSIONE A TITOLO PRECARIO**

15 DIC 2008

Repertorio n° 1454.....

Padova, .....

Ditta richiedente: **BOSCOLO Ampelio Meneguolo (nato a Chioggia il 24.11.1949) – Presidente del Consorzio 7/C2.**

Domicilio: **via Aldebaran n.° 4/a – 30019 Sottomarina di Chioggia (VE).**

Codice Fiscale/Partita I.V.A.: **03089380277.**

Codice Ditta: **299000001/00.**

Domanda in data: **01 ottobre 2008 con prot. n.° 10342.**

IL DIRETTORE  
dr. Ing. Francesco Veronese

**OGGETTO DELLA DOMANDA: Concessione Idraulica a Titolo Precario per la tombinatura dello scolo in sede demaniale "Brondolo", per un tratto di ml 82.00 circa con elementi scatolari in c.a. delle misure interne di cm 160 x cm 100 di h, con relativo uso dell'area sovrastante di m<sup>2</sup> 656 circa per la nuova viabilità di accesso alla lottizzazione 7/C2 – Fg. 38 fronte il mappale 438.**



Visto il R.D. 8 maggio 1904 n. 368, e successive modifiche ed integrazioni;  
Visto il Regolamento consorziale per la gestione e la conservazione delle opere di bonifica;  
Visto il D. lgs. 31.03.1998, n. 112, artt. 86 e 89;  
Vista la l.r. 13.04.2001, n. 11, artt. 82, 83 e 84;  
Vista la delibera della Giunta Regionale Veneta n° 3260, in data 15 Novembre 2002;  
Vista la delibera della Giunta Regionale Veneta n° 500, in data 28 Febbraio 2003;  
Vista la delibera della Giunta Regionale Veneta n° 1895, in data 24 Giugno 2003;  
Vista la delibera della Giunta Regionale Veneta n° 2510, in data 08 Agosto 2003;  
Vista la delibera della Giunta Regionale Veneta n° 2421, in data 02 Maggio 1989 e successive modifiche ed integrazioni;  
Visto lo Statuto consorziale;  
Ritenuta la richiesta di concessione ammissibile a termini delle norme e dei Regolamenti in vigore;  
Il Consorzio di Bonifica "BACCHIGLIONE BRENTA", con sede in Padova, via Vescovado n° 11, codice fiscale 80035120288, nella persona del suo Direttore, dr. Ing. Francesco Veronese, autorizzato ai sensi del vigente Statuto consorziale,

**CONCEDE**

al sopraindicato Richiedente il permesso richiesto, subordinatamente all'accettazione ed all'osservanza delle seguenti condizioni:



## A. PRESCRIZIONI TECNICHE:

- La realizzazione della tombinatura di un tratto dello scolo demaniale "Brondolo" di m 82.00 (metri ottantadue) circa, dovrà essere eseguita interamente con elementi scatolari in c.a. delle misure interne cm 160 per cm 100 di altezza, muniti di anello di tenuta in gomma, in conformità alla Relazione Tecnica ed agli elaborati grafici di progetto presentati con la domanda;
- Eventuali danni causati all'opera prevista lungo lo scolo consorziale "Brondolo" ed a quanto ricadente in area di servitù idraulica, come previsto dal R.D. n.° 368 del 08.05.1904, dai mezzi e dal personale adibiti ai lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria saranno a completo carico della Ditta concessionaria o futuri aventi diritto;
- Durante l'esecuzione dei lavori di costruzione e posa della nuova tombinatura non dovranno essere recati danni alle opere idrauliche, nel qualcaso il loro ripristino sarà a completo carico della Ditta concessionaria o futuri aventi diritto;
- All'innesto con le tombinature esistenti ed ogni 25 metri della nuova tombinatura dovranno essere posti in opera pozzetti d'ispezione in c.a. di adeguate dimensioni, il cui coperchio, munito di sigillo dovrà risultare a quota stradale;
- Dovranno essere posti in opera pozzetti sifonati muniti di caditoia in numero adeguato per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali;

L'area risultante dalla tombinatura dovrà essere esclusivamente adibita a strada di lottizzazione, parcheggio, marciapiede o pista ciclabile, senza la costruzione sopra di essa di altre opere a carattere fisso o prefabbricato e non dovrà essere interessata da piantagioni legnose di qualsiasi tipo;

Qualora tale opera in futuro risultasse di sezione insufficiente, dovrà essere rimossa a completa cura e spese della Ditta richiedente o futuri aventi diritto previa comunicazione da parte dello scrivente, senza nulla pretendere;

- L'inizio dei lavori dovrà essere preventivamente comunicato allo scrivente Consorzio di Bonifica, con almeno tre giorni d'anticipo, per i necessari controlli e per stabilire la quota di posa del manufatto per la riuscita a perfetta regola d'arte dell'opera.

## B. PRESCRIZIONI AMMINISTRATIVE:

1. La concessione viene accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi, siano essi privati cittadini od enti, ed è sempre revocabile, modificabile e rescindibile in qualsiasi tempo, senza indennità di sorta, quando – a giudizio insindacabile del concedente – ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi del Consorzio.
2. Nei casi di allargamento, deviazione od altra opera qualunque che si dovesse eseguire (nella strada, nel canale, nell'argine) ove l'opera privata che ora viene concessa non si trovasse in relazione con dette modificazioni, o non potesse più servire all'uso cui fu destinata, è fatto obbligo al concessionario, a tutte sue spese e senza alcun diritto a rifusione, di demolirla, di modificarla o ricostruirla in relazione alle nuove condizioni dell'argine, del canale, della strada, con facoltà al Consorzio di procedere alla sua demolizione d'ufficio dopo una prima inutile diffida al concessionario, qualora la sussistenza della stessa fosse di impedimento allo sviluppo completo del piano di esecuzione dei lavori consorziali.
3. La Ditta concessionaria resta pertanto fin da ora obbligata a rifondere al Consorzio le spese da esso sostenute, alla riscossione delle quali si procederà nelle norme e coi privilegi di esazione delle contribuzioni consorziali.
4. L'opera dovrà essere eseguita, a tutte spese della Ditta concessionaria, nel minor tempo possibile e con tutte le cautele atte ad impedire ogni eventuale danno alle opere consorziali; resteranno a carico della Ditta concessionaria tutte quelle riparazioni che si rendessero necessarie per effetto od in causa totale o parziale della presente concessione. Sulla necessità delle riparazioni, come pure sulla loro entità ed urgenza, giudicherà esclusivamente e inappellabilmente il concedente.

Nella esecuzione dei lavori la Ditta concessionaria dovrà attenersi a tutte le norme e modalità che all'uopo verranno impartite dagli uffici consorziali competenti.

5. La manutenzione dell'opera concessa resta a totale carico della Ditta concessionaria e si trasferisce automaticamente ai suoi successori od aventi causa.

IL DIRETTORE  
Consorzio di Bonifica "Brondolo"



B.M.



6. La concessionaria, entro quindici giorni dalla data di stipulazione del contratto relativo all'eventuale trasferimento della proprietà confinante ovvero porzione di essa, è obbligata a denunciare al Consorzio la nuova ditta proprietaria, fermi rimanendo in capo all'alienante, in caso di inadempimento a questa condizione, tutti gli obblighi e le responsabilità assunte con la presente verso il Consorzio.
7. Oltre alle condizioni contenute nel presente atto, la Ditta concessionaria è tenuta alla osservanza di tutte le disposizioni di polizia idraulica sulle opere di bonifica (R.D. 8/5/1904 n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni), dello statuto e dei regolamenti consorziali, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il regime delle acque pubbliche;
8. La presente concessione non sostituisce l'autorizzazione allo scarico ai sensi del D. lgs. 11 Maggio 1999, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni;
9. A titolo di riconoscimento della proprietà demaniale e della precarietà della presente è fissato il canone annuo di **€ 2.082,31 (euro duemilaottantadue/31)** (combinatura di ml 82.00 x m 8.00 = m<sup>2</sup> 656,00 x € 3,00/ m<sup>2</sup> = € 1.968,00 + aggiornamenti ISTAT anni 2006/2008 = € 2.082,31) che il Concessionario si impegna a corrispondere al Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta nelle forme e con i modi di esazione previsti per le contribuzioni consorziali. Il canone sarà versato di anno in anno, fino alla scadenza od alla revoca della concessione, con decorrenza dall'anno solare immediatamente successivo a quello di sottoscrizione del presente disciplinare. Per quanto riguarda il canone dell'anno in corso alla firma del disciplinare il Concessionario dovrà effettuare il versamento del rateo sino al 31 Dicembre dello stesso presso il conto di Tesoreria consorziale esibendo, prima della sottoscrizione del presente disciplinare, la prova dell'avvenuto pagamento. Il concedente si riserva la facoltà di revisionare la misura del canone a seguito di specifica deliberazione della Giunta Regionale del Veneto e/o secondo i criteri fissati dalle vigenti classifiche consorziali.

DIRETTORE  
Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta



Ai sensi e per gli effetti della declaratoria posta in calce a pagina 3 dell'allegato alla delibera di Giunta regionale n.° 1895 del 24 Giugno 2003, qualora l'oggetto della presente concessione precaria sia scarico di acque meteoriche, non si procederà alla riscossione del predetto canone in quanto lo stesso ritiene ricompreso negli oneri di bonifica versati dal concessionario.

10. A garanzia del rispetto delle norme e dell'assolvimento degli obblighi stabiliti con il presente disciplinare il Concessionario ha provveduto a prestare una cauzione infruttifera di **€ 2.082,31 (euro duemilaottantadue/31)**, pari ad una annualità del canone di concessione. Tale ammontare sarà restituito, ove nulla osti, al termine della concessione medesima. La cauzione stessa potrà essere incamerata, in tutto o in parte, in dipendenza di irregolarità commesse dal concessionario o di necessità di ripristino delle opere idrauliche. Un'ulteriore cauzione di Euro // (//), commisurata all'entità delle opere da realizzare, da svincolarsi a completamento dell'opera stessa, prestata a garanzia della corretta esecuzione dei lavori. Tale cauzione sarà incamerata in caso di esecuzione forzata della rimessa in pristino, in danno del concessionario.
11. La durata della concessione viene stabilita in **anni 10 (dieci)** decorrenti dalla data del presente atto e potrà essere rinnovata tacitamente, salva disdetta comunicata nel termine di tre mesi dalla scadenza per altro uguale periodo di tempo, intendendosi però che le eventuali proroghe saranno accordate ed accettate alle condizioni tutte del presente atto. Il Consorzio si riserva il potere di revocare la presente concessione in qualsiasi momento risulti opportuno, rinunciando il concessionario ad ogni indennità di sorta, ivi comprese quelle previste dall'art. n.° 21 - quinquies e dall'art. 11, legge 7 agosto 1990 n.° 241.
12. Il concessionario riconosce che l'area oggetto della concessione è del Demanio Pubblico di competenza regionale e rinuncia, pertanto, a far valere sulla stessa qualsiasi altro diritto diverso da quello che è concesso con il presente disciplinare.
13. Per ogni effetto di legge il concessionario elegge il proprio domicilio in Padova. Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Padova.
14. Il presente disciplinare, redatto in quattro esemplari, di cui due bollati e repertoriati, è soggetto alla registrazione in caso d'uso.
15. Restano a carico del concessionario, per tutta la durata della concessione, tutte le spese inerenti alla concessione medesima per istruttoria, sorveglianza e controlli, nonché per bollatura, registrazione atti e quant'altro.

B. A.

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA «BACCHIGLIONE BRENTA»



[Handwritten signature]



**Ai sensi dell'allegato 1 alla delibera della Giunta Regionale Veneta n.° 2510, in data 08 Agosto 2003, il presente provvedimento viene trasmesso all'unità periferica del Genio Civile competente per territorio. Trascorso il termine di 30 (trenta) giorni senza rilievi di sorta il provvedimento del Consorzio è a tutti gli effetti efficace.**

La Ditta concessionaria dichiara di accettare, ad ogni conseguente effetto, la sopra estesa concessione, ed in prova sottoscrive l'atto presente con l'intesa che l'inosservanza anche di una delle elencate condizioni ne comporterà la revoca.

Ai fini e per gli effetti dell'art. 1340 e dell'art. 1341, cod. civ., il concessionario dichiara di conoscere e specificatamente approvare quanto stabilito al punto A) del presente atto.

IL CONCESSIONARIO

*Benedetto Basso*  
.....

